

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Modifiche alla Legge Regionale n. 79 del 27/12/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”.**

### **Modifiche all'articolo 15 l.r.79/2012**

Al fine di rendere omogenea la previsione di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 15 con la nuova disciplina di cui all'articolo 20 della l.r.79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) si rende necessario eliminare la previsione di adozione da parte dell'assemblea dei bilanci.

### **Inserimento dell'articolo 38 sexies**

L'articolo 20 comma 1 della l.r.79/2012 stabilisce che l'assemblea consortile debba adottare il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto di apposite direttive regionali per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica regionali approvate con la Delibera n.835 del 6 ottobre 2014.

Considerato che la delibera di cui sopra ha previsto un periodo di sperimentazione avente inizio con la redazione del bilancio preventivo 2015 e la cui conclusione era prevista con la trasmissione del bilancio consuntivo 2015.

Durante il periodo di sperimentazione i Consorzi di Bonifica hanno predisposto i propri bilanci affiancando il sistema a conto economico patrimoniale, previsto dalla legge regionale 79/2012 a quello finanziario, utilizzato ante legge, presentando i seguenti documenti:

- conto economico previsionale;
- bilancio redatto con le regole di contabilità finanziaria o rendiconto redatto con le regole di contabilità finanziaria;
- stato patrimoniale previsionale o stato patrimoniale al 31 dicembre e nota integrativa;
- relazioni di accompagnamento.

La Delibera n.835/2014 prevedeva che, laddove, al termine della sperimentazione si fossero resi necessari degli adeguamenti alle linee guida, si potevano effettuare le modifiche ritenute opportune sia dai Consorzi che dall'Amministrazione regionale;

Viste le difficoltà riscontrate dai Consorzi nella fase di sperimentazione, con successiva delibera della Giunta regionale n.1127/2015 è stato prorogato il periodo di sperimentazione, in particolare al fine di completare la formazione del personale, nonché l'adeguamento della strumentazione software rispetto al mutato sistema contabile.

Pertanto è stato prorogato il termine del periodo di sperimentazione, prolungando di un anno l'intervallo di tempo prima dell'entrata a regime del conto economico patrimoniale.

Posto che il periodo di sperimentazione, durante il quale i Consorzi di Bonifica redigono i propri bilanci affiancando il sistema a conto economico patrimoniale a quello finanziario, si conclude con la trasmissione del bilancio di esercizio 2016.

Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della l.r.79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione da parte dell'assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile) la modifica della l.r.79/2012 con riferimento ai bilanci consuntivi 2015 consentirà alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con le

medesime modalità di cui alla l.r.79/2012 prima della modifica di cui all'articolo 15 della l.r.16/2016.

La modifica legislativa è volta a prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana.

Dal momento che nell'attuale fase di sperimentazione i Consorzi possono affiancare al sistema a conto economico patrimoniale quello finanziario, le variazioni al bilancio finanziario preventivo 2016, non certificate dalla società di revisione, saranno approvate dall'assemblea stessa, previa acquisizione del parere del revisore dei conti, e saranno recepite in sede di certificazione del bilancio di esercizio 2016.

Pertanto, in sede di certificazione del bilancio di esercizio 2016 si prenderà atto anche delle eventuali variazioni effettuate nel corso dell'anno di riferimento. Con l'approvazione del bilancio di esercizio termina il periodo di sperimentazione a seguito del quale i consorzi sono tenuti a predisporre i propri bilanci esclusivamente con il sistema di contabilità economico patrimoniale.